

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1405 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2023

relativo all'autorizzazione di un preparato di *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55058 e di un preparato di *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55942 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce disposizioni specifiche per l'immissione sul mercato e l'uso dei prodotti utilizzati nell'Unione come additivi per l'insilaggio alla data di applicazione di tale regolamento.
- (2) A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003 i preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55058 e ATCC 55942 (precedentemente identificati dal punto di vista tassonomico come *Lactobacillus plantarum* ATCC 55058 e ATCC 55942) sono stati iscritti nel registro degli additivi per mangimi quali prodotti esistenti appartenenti al gruppo funzionale degli additivi per l'insilaggio destinati a tutte le specie animali.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 e con l'articolo 10, paragrafo 2, dello stesso regolamento, sono state presentate domande di autorizzazione dei preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55058 e ATCC 55942 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel parere del 23 maggio 2012 ⁽²⁾, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che l'impiego dei preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55058 e ATCC 55942 nella produzione di insilati è considerato sicuro per le specie bersaglio, i consumatori di prodotti ottenuti da animali nutriti con insilati trattati e l'ambiente, ma non ha riscontrato prove del fatto che questi due preparati abbiano un effetto benefico sulla conservazione delle sostanze nutritive e pertanto non ha potuto trarre conclusioni sulla loro efficacia. L'Autorità ha inoltre osservato che, secondo la scheda di dati di sicurezza del materiale generica, i preparati possono causare irritazione in caso di contatto prolungato con la pelle e con gli occhi e ha concluso che si dovrebbe tenere conto del loro potenziale di sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie data la natura proteica degli agenti attivi.
- (5) Nel parere del 10 ottobre 2013 ⁽³⁾, l'Autorità non aveva ancora potuto trarre conclusioni sull'efficacia di tali preparati a causa dell'assenza di prove significative di conservazione dei nutrienti. Tuttavia, sulla base di tre nuovi studi di efficacia forniti dal richiedente come informazioni supplementari, nel parere del 27 settembre 2022 ⁽⁴⁾ l'Autorità ha infine concluso che i preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55058 e ATCC 55942 possono migliorare il processo di insilaggio riducendo la degradazione proteica in tutti i tipi di foraggi, come indicato dalla riduzione della produzione di ammoniaca.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ EFSA Journal 2012; 10(6):2732.

⁽³⁾ EFSA Journal 2013; 11(10):3436.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2022; 20(10):7602.

